

## Sommario

<b>Introduzione</b> .....	<b>1</b>
<b>Autoreferenzialità della proposta di nuovo ordinamento</b> .....	<b>2</b>
<b>Accentuazione dei poteri del CNA (ora CNAPPC)</b> .....	<b>4</b>
<b>Lacune tecniche dell'articolato</b> .....	<b>5</b>
<b>Conclusioni</b> .....	<b>5</b>

## Introduzione

L'Ordine APPC di Brescia, ritenendo di dover rendere un importante servizio a tutela dei propri iscritti e di tutta la categoria, ha approfonditamente esaminato la proposta di Nuovo Ordinamento<sup>1</sup> per la professione di Architetto, pur non condividendone tempi e modi di elaborazione e trasmissione. La proposta, redatta da uno specifico Gruppo Operativo<sup>2</sup> presso il CNAPPC nel 2019 ed inviata agli Ordini provinciali il 3 marzo 2020 si configura come un disegno di nuova legge aggiuntiva a quelle esistenti, segnatamente alla Legge 24.06.1923 n. 1395, regolata dal Regio Decreto 23.10.1925 n. 2537, dedicata alle professioni di architetto e di ingegnere, oltre che all'insieme molto articolato di ulteriori

---

<sup>1</sup> Dopo la legge n° 1395 del 24/06/1923 sulla "Tutela del titolo e dell'esercizio della professione degli ingegneri e degli architetti", nei successivi 97 anni, il legislatore ha disciplinato l'esercizio della professione con circa 44 provvedimenti normativi tra Leggi, Regi Decreti, Decreti Legislativi, molti dei quali hanno modificato e/o integrato frammentariamente la normativa vigente senza compiere un intervento organico. A ciò si aggiungano le innovazioni determinate dalle fonti europee (si pensi ad esempio alla direttiva qualifiche), e quelle generate da processi di riforma pensati dal legislatore per esigenze diverse, ma che comunque hanno coinvolto e coinvolgono la nostra professione: si pensi alla riforma dei cicli di studi universitari nel 2001, o a quella volta a rafforzare la tutela della concorrenza e a rinnovare l'esercizio delle funzioni disciplinari nel 2011 e nel 2012. Ne risulta un quadro giuridico estremamente frammentato e disorganico, disperso in una serie innumerevole di fonti di rango diverso, di difficile interpretazione ed applicazione, che invece di accompagnare efficientemente la professione nelle inevitabili trasformazioni culturali ed economiche che la riguardano, sembra a volte creare esso stesso occasioni di incertezza se non di vera e propria conflittualità. Basti pensare, a titolo di esempio, al tema del riparto di competenze tra iscritti nella sezione A ed iscritti nella sezione B dell'albo, al tema delle riserve di attività professionale, ai rapporti con altre professioni, all'obbligo di formazione continua e alle sue ricadute sulla funzione disciplinare. Il problema si è aggravato negli ultimi anni: da un'analisi dell'arco temporale dei 97 anni dalla Legge sulla tutela del titolo emerge che fino al 1977 i provvedimenti normativi sono stati 12 (in 54 anni si è registrata la media di 1 provvedimento ogni 5 anni circa) mentre nei successivi 43 anni i provvedimenti normativi ammontano a ben 32 (con una media di 1 provvedimento ogni poco più di 1 anno circa). Altro aspetto significativo sono le iniziative di riforma delle professioni senza successo (22 circa) che il Parlamento, il Governo, le forze politiche e le categorie professionali hanno prodotto tra Legge delega, Disegno di Legge, Proposta di Legge di iniziativa popolare, Commissioni Ministeriali, nell'arco temporale di 35 anni, dal 1983 al 2018" (Lettera del CNAPPC prot. 230 del 3.3.20) ai Consigli degli ordini di accompagnamento alla bozza di documento di riforma)

<sup>2</sup> Un primo gruppo, insediato nel giugno 2016 aveva predisposto due bozze di riforma, relative alla "Riforma delle Professioni" e alla "Revisione D.P.R. 169/2005", inviate agli ordini con la circolare n° 337 del 21/02/2017 al fine di avviare un primo ampio confronto con la Conferenza degli Ordini nel marzo 2017. Il nuovo gruppo di lavoro, costituito dopo il Congresso Nazionale del 2018 e la Conferenza degli ordini di Milano del 2019, coordinato dal consigliere nazionale Massimo Crusi (Parabita, Lecce) comprende i seguenti membri architetti: Alessandro Amaro (Palermo); Marzio Bottazzi (Rovigo); Barbara Braghiroli (Terni); Grazio Vitantonio Frallonardo (già consigliere dell'Ordine di Bari); Walter Emilio Pace (L'Aquila); Luigi Scrima (Prato) che aveva l'incarico di occuparsi della riforma dell'Ordinamento Professionale, coinvolgendo come consulente esterno il Prof. Avv. Giuseppe Colavitti (Professore associato di istituzioni di diritto pubblico nell'Università dell'Aquila, membro esperto del GdL presso il Ministero di Grazia e Giustizia per il progetto di DL "costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili"). Si nota che nessuno dei componenti era al momento della nomina consigliere di un ordine provinciale salvo Frallonardo, che non lo è più a causa del commissariamento dell'Ordine di Bari. Non vi sono iscritti né della sezione B nei dei settori dei pianificatori, paesaggisti e conservatori. Quanto alla rappresentanza geografica si nota la predominanza della dorsale adriatica (Puglia e Abruzzo) e l'assenza degli ordini maggiori.

dispositivi di legge innovativi ed integrativi.<sup>3</sup> La nuova proposta segnatamente si contrappone alle innovazioni, sostanzialmente imposte dall'alto e mai ben accettate dalla nostra comunità professionale, degli ordinamenti degli architetti e professionali in genere previste dal DPR 05.06.2001 n. 328<sup>4</sup> e dal DPR 07.08.2012 n. 137.<sup>5</sup>

La proposta del Gruppo Operativo, presentata con toni entusiastici dal CNAPPC<sup>6</sup>, ha evidenziato nel corso delle consultazioni con gli ordini provinciali e all'esame del nostro Ordine una serie di aspetti sfavorevoli che di seguito sono illustrati, riconducibili a due caratteristiche principali:

- l'autoreferenzialità della proposta all'interno della categoria degli architetti
- il potenziamento delle attribuzioni del CNAPPC a detrimento degli Ordini provinciali

### Autoreferenzialità della proposta di nuovo ordinamento

La proposta prevede il ripristino dell'unicità della figura dell'architetto all'interno dell'OAPPC e la conseguente abolizione dei titoli professionali di paesaggista, pianificatore e conservatore, nonché degli architetti e pianificatori iunior.

La reintroduzione dell'"albo unico, senza sezioni", si rivela come mera sottrazione da parte degli architetti magistrali delle competenze specialistiche (e sperabili quote di mercato) alle altre figure professionali, che vengono, illegittimamente, cancellate.

---

<sup>3</sup> . Il CNAPPC ne ha contati 44, un numero di per sé non rilevante se paragonato all'iperproduzione legislativa tecnica, specie delle Regioni, negli ultimi decenni.

<sup>4</sup> Il DPR 328/2001 ha istituito nel nostro albo in applicazione alle modifiche dei corsi di studio universitari nei quattro settori: architettura, pianificazione territoriale, paesaggistica, conservazione dei beni architettonici ed ambientali e nelle due sezioni A e B per i laureati magistrali e per i laureati triennali.

<sup>5</sup> Il DPR 137/2012 ha inserito le nuove disposizioni in applicazione della Direttiva Europea Servizi 12.12.2006, relative all'accesso ed esercizio dell'attività professionale, alla libera concorrenza e pubblicità informativa, all'obbligo di assicurazione, alla formazione continua ed ai consigli di disciplina territoriali, ai quali cui sono stati affidati i compiti relativi alle questioni disciplinari sottratti alla competenza degli Ordini Provinciali. Le disposizioni di legge sono state applicate per gli Ordini APPC dal Regolamento per l'aggiornamento sviluppo professionale continuo in attuazione dell'art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137 approvato dal CNAPPC il 26.6.2013.

<sup>6</sup> Secondo la circolare CNAPPC 230/2020 la nuova legge:

- "si pone quale fonte di rango primario che raccoglierà per intero, in modo organico, l'ordinamento professionale degli architetti, oggi disperso in una miriade di fonti, con evidenti obiettivi di semplificazione e razionalizzazione;
- si ispira alla legge francese sull'architettura e valorizza il progetto architettonico come elemento tipico delle prestazioni professionali degli architetti;
- si ispira all'art. 9 della Costituzione ed agli altri principi costituzionali conferenti, rimarcando il collegamento tra l'esercizio della professione e gli interessi pubblici della tutela ed alla valorizzazione del patrimonio culturale della Nazione;
- rafforza la funzione sociale dell'architetto e valorizza la professione proprio in quanto la stessa si ricollega agli interessi pubblici richiamati;
- riconduce l'esercizio professionale al diritto del lavoro intellettuale;
- reintroduce l'albo unico, senza sezioni, con garanzia dei diritti quesiti medio tempore maturati;
- introduce la possibilità di avvalersi del titolo di specialista;
- prevede la tendenziale tipizzazione delle sanzioni nel codice deontologico;
- ripristina livelli minimi di compenso, anche alla luce della giurisprudenza europea;
- introduce il tirocinio professionale come percorso di accesso alla professione, consentendo la semplificazione dell'esame di Stato;
- recepisce le forme organizzative spontaneamente realizzate dalla categoria (Conferenza Nazionale, Federazioni etc.);
- rafforza i rapporti tra Ordini e Università;
- valorizza le funzioni sussidiarie degli Ordini;
- istituisce l'Osservatorio permanente sulla tutela del paesaggio e del patrimonio storico artistico della Nazione;
- istituisce la Scuola superiore dell'Architettura;
- riorganizza e razionalizza la funzione disciplinare, introducendo anche la possibilità di rito sommario per illeciti quali la violazione dell'obbligo di formazione continua."

Per gli Architetti è prevista la possibilità di avvalersi del titolo di specialista, rimandandone l'attuazione a futuri accordi tra CNAPPC ed Università, anche se la messa in atto di tali nuovi procedimenti ha carattere vago.

La proposta ha già suscitato risposte critiche da parte dei Corsi di Laurea in Architettura e Pianificazione Territoriale, delle associazioni degli Urbanisti<sup>7</sup>, dei Pianificatori e dei Paesaggisti ed alimentato una controproducente ostilità tra i professionisti registrati alle sezioni A (laureati magistrali) e B (laureati), nonché tra quelli registrati al settore A Architettura e quelli agli altri settori, con la conseguenza di un indebolimento degli Ordini APPC e di tutti gli iscritti rispetto alle altre categorie professionali.<sup>8</sup>

Appare particolarmente grave il fatto che la proposta provenga da un gruppo installato a cura e spese del CNAPPC, ente di diritto pubblico, che dovrebbe tutelare le istanze in modo equo di tutti gli iscritti agli albi e non solo degli iscritti alla sezione A settore Architettura.

Su un piano più generale l'introversione della proposta di riforma non solo non tutela dalla progressiva dilatazione delle competenze attualmente esercitate da altre figure professionali tecniche (ingegneri, geometri, agronomi, periti), ma nemmeno ribadisce perentoriamente quelle che sono riservate in via esclusiva agli Architetti e precisamente in materia di "opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla Legge 20/06/1909 n. 364, antichità e le belle arti" (oggi Dlgs 42/2004).<sup>9</sup>

La proposta infatti mette sullo stesso piano le prestazioni riservate per legge esclusivamente agli architetti (edilizia storica e restauro) da quelle riservate per legge agli architetti insieme ad altre figure professionali (progettazione edilizia e urbanistica, progettazione strutturale,) da quelle non riservate e liberamente svolte dagli architetti (arredamento, rilievi, disegni, ...) come da altre professioni.

La proposta omette di rivendicare in particolare la competenza speciale se non esclusiva, in quanto opere analoghe a quelle tutelate dalla LN 364/1909, per la progettazione architettonica in ambiti sottoposti a vincolo paesaggistico.<sup>10</sup>

Invece di collocarsi in modo competitivo sul mercato ampio delle professioni, la proposta di nuovo Ordinamento si pone in modo conflittuale con le Università e con i ministeri competenti. Ne sono prova anche iniziative in materia di nuova istituzione di una Scuola

---

<sup>7</sup> Istituto Nazionale di Urbanistica – COMUNICAZIONI: Architetti, ecco la proposta di riforma. Scompare la figura del pianificatore: gli errori e i rischi 20/03/2020. Lettera della prof. Cassatella a nome del Coordinamento Nazionale dei Corsi di studi in Pianificazione urbanistica e territoriale. Società Scientifica Italiana di Architettura del Paesaggio. UNISCAPE 2020; Presidente Juan Manuel Palerm e del Direttore Tessa Matteini. Associazione italiana di Architettura del Paesaggio, Presidente Maria Cristina Tullio; Associazione nazionale degli urbanisti e dei pianificatori territoriali e ambientali, Presidente Markus Hedorfer del 20 marzo 2020; Sindacato Nazionale Urbanisti e Pianificatori Territoriali, Presidente Giuseppe Binaccioni

<sup>8</sup> La proposta, destinata comunque ad una attuazione molto prolungata nel tempo ha determinato fin d'ora una forte avversione e diffidenza da parte degli iscritti alle sezioni e nel futuro contenzioso e divisione tra i colleghi. Appare quanto meno disonorevole il ristoro presentato come "con garanzia dei diritti quesiti medio tempore maturati" per gli architetti iunior di un percorso accelerato per poter essere promossi magistrali. (Art. 56 c. 2 della Proposta del Gruppo Operativo)

<sup>9</sup> Il CNAPPC ha già mostrato una grave disattenzione sul tema quando il MIBACT ha allungato i tempi da 50 a 70 anni per l'assoggettamento degli edifici storici pubblici al vincolo ex. DM 42/2004 Art. 12 Verifica dell'interesse culturale: "Le cose indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2." L'allungamento ha oggettivamente ridotto la platea di edifici oggetto di riserva professionale da parte degli architetti ai sensi del RD 2537 Art. 52 pur coi limiti dell'Art. 53. La stessa disattenzione è stata dimostrata nelle battaglie perse dagli architetti contro gli ingegneri nei riguardi della competenza alla progettazione delle architetture cimiteriali.

<sup>10</sup> Anche la funzione dei nostri iscritti quali membri di Commissione paesaggistica è stata colpevolmente definita gratuita nell'interpretazione delle specifiche leggi che ne regolano l'esercizio senza che nessuno, per primo il CNAPPC abbia fatto alcuna azione di riequilibrio per riconoscere almeno un rimborso forfettario per gli iscritti che sono impegnati nella tutela del paesaggio all'interno delle Commissioni Paesaggistiche

superiore dell'Architettura, del tutto inutile in quanto esistono almeno una trentina di corsi di laurea in Architettura, e di nuove specializzazioni (Art. 5 della proposta del Gruppo Operativo).

La mancata concertazione con le altre categorie professionali tecniche si ripercuote a danno degli iscritti all'OAPPC nella conferma delle modalità di gestione della formazione obbligatoria, penalizzanti rispetto alle diverse attitudini di categorie concorrenti, in particolare degli Ingegneri.

### Accentuazione dei poteri del CNA (ora CNAPPC)

La nuova proposta prevede un'accentuazione del ruolo gerarchico del sistema ordinistico con a capo un Consiglio Nazionale con poteri assoluti e amplificati fino alla facoltà impositiva sugli iscritti oltre il pareggio di bilancio<sup>11</sup> e senza meccanismi di verifica e controllo finanziario. Simmetricamente gli ordini provinciali vedono ridurre la loro autonomia, mentre all'ultimo livello della scala gerarchica sono collocati i Consigli di Disciplina Territoriale (CDT).

Il nuovo assetto attribuisce al CNAPPC poteri ispettivi sottratti ai Ministeri (Art. 55) e amplia i conflitti di competenza. Il Consiglio Nazionale è infatti contemporaneamente:

- magistratura di secondo grado – mantenendo direttamente il pieno controllo della materia deontologica senza dar luogo a un Consiglio di Disciplina Nazionale, in analogia con quanto previsto per il livello provinciale degli Ordini.
- ente che dà indirizzi ed è dotato di poteri ispettivi sulle magistrature di primo grado;<sup>12</sup>
- ente che può proporre al Ministero di sciogliere con ampi margini di discrezione gli Ordini Provinciali<sup>13</sup>

Gli Ordini provinciali, che nella normativa vigente sono il cardine della nostra categoria professionale, perdono simmetricamente autonomia. Le nuove attribuzioni loro affidate hanno solo carattere consolatorio. L'individuazione diretta dei componenti dei CDT da parte dei Consigli dell'Ordine, ora di competenza del Presidente del Tribunale su una rosa di candidati designata dal Consiglio dell'ordine, non solo non è conforme al DPR 7 agosto 2012, n. 137, ma anche determina una perdita di autorevolezza ed autonomia da parte dei Consigli di Disciplina, senza alcun apprezzabile beneficio per i prestatori e i fruitori dei servizi professionali. Ma anche qui pare che il nuovo assetto miri ad avere dei Consigli di Deontologia Territoriale prони al volere dei Consigli dell'Ordine, che applicano meccanicamente delle regole, a volte molto dettagliate, come nel caso del mancato conseguimento dei crediti formativi, a volte invece molto vaghe, come nel caso della mancata copertura assicurativa o per infrazioni più gravi.

La proposta del gruppo operativo si limita a confermare e a autorizzare le strutture associative esistenti degli Ordini. Rende addirittura obbligatorio tenere annualmente un

---

<sup>11</sup> Si veda l'elenco estremamente ampio delle attribuzioni dell'Art. 29 della proposta con l'espressa possibilità di avanzi di bilancio: "Nei limiti necessari per coprire le spese della sua gestione, e al fine di garantire quantomeno il pareggio di bilancio, il CNA è autorizzato: a) a determinare la misura del contributo annuale dovuto dagli architetti iscritti negli albi ed elenchi; b) a stabilire diritti per il rilascio di certificati e copie."

<sup>12</sup> "Il Consiglio nazionale può richiedere ai consigli dell'ordine ed ai consigli di disciplina notizie relative all'attività disciplinare svolta; può inoltre nominare, scegliendoli tra gli architetti iscritti in un albo diverso da quello dell'ordine in questione, o tra gli avvocati iscritti nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle magistrature superiori, ispettori per il controllo del regolare funzionamento dei consigli di disciplina quanto all'esercizio delle loro funzioni in materia disciplinare." (Art. 53 della proposta)

<sup>13</sup> "Il consiglio è sciolto: a) se non è in grado di funzionare regolarmente; b) se non adempie agli obblighi prescritti dalla legge; c) se ricorrono altri gravi motivi di rilevante interesse pubblico. 2. Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario di cui al comma 3 sono disposti con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del CNA, previa diffida." (Art. 27 della proposta)

Congresso Nazionale degli Ordini.<sup>14</sup> Omette invece di riconoscere, alla scala regionale, alle Consulte e Federazioni il ruolo di figure indispensabili per coordinare e interloquire - proprio nella prospettiva della tutela delle competenze professionali - con le Regioni che hanno potestà di legiferare nelle materie di stretta competenza degli iscritti agli Ordini APPC, e cioè: in campo edilizio, urbanistico e paesaggistico, rifiuti, risparmio energetico, tutela dell'ambiente, igienico sanitario, adempimenti antisismici ecc. Prive di attributi istituzionali di interlocuzione a livello regionale le Consulte e le Federazioni risultano essere dei contenitori semivuoti, mentre i singoli Ordini provinciali non possono svolgere un'azione incisiva.

### Lacune tecniche dell'articolato

Risulta difficile individuare, nel testo proposto, il progetto "politico" che chiarisca se l'intenzione è quella di presentare una nuova Legge ovvero un Testo Unico. Nel primo caso appare quantomeno azzardato predisporre un testo di Legge che va a modificare norme di primo e secondo livello senza aver prima definito con il Legislatore un percorso condiviso; se invece l'intenzione è quella di predisporre un Testo Unico, risulta evidente dalla lettura dell'articolato, contenente rimandi e citazioni di altre leggi, fin anche della Costituzione<sup>15</sup>, che non si è raggiunto l'obiettivo.

La proposta tecnica riflette ed amplia gli aspetti critici dell'impostazione. Manca nella bozza di legge l'argomento "Tutela della professione" frase neppure presente nel testo.

L'articolato contempla norme di principio, unite a norme di dettaglio di carattere regolamentare<sup>16</sup> e organizzativo che appaiono superflue, perché suscettibili di perfezionamento nel breve periodo a seconda delle contingenze.

Proprio alla luce della complessità e della molteplicità delle leggi che si sono sedimentate negli anni apparirebbe più realistico sviluppare la nuova legge come un testo unico e coordinato della legislazione vigente e semmai per le novità prevedere una legge snella ad hoc demandando a specifici regolamenti il dettaglio del funzionamento dei singoli settori di interesse.

### Conclusioni

La proposta di nuovo ordinamento rileva complessivamente gravi carenze nel merito e nel metodo.

Nel merito sono state evidenziate significative lacune che devono essere colmate per poter presentare una bozza di riforma condivisibile, in primo luogo, dai diretti interessati.

Nel metodo appare essenziale impostare un dialogo e una condivisione preventiva, che non è avvenuta nel percorso fino ad ora intrapreso.<sup>17</sup> Vero è che in maggio il CNAPPC ha organizzato due proficue giornate di illustrazione del testo di riforma, ma questo importante momento di discussione deve intendersi come propedeutico all'elaborazione di una bozza di riforma, con l'auspicio che quanto emerso in quegli incontri possa dare

---

<sup>14</sup> Consulte o Federazioni (Art. 34), Delegazioni Regionali (Art. 32) Congresso Nazionale (Art. 33)

<sup>15</sup> Per esempio nel testo del nuovo ordinamento è riportato l'ultimo comma dell'Art. 51 della Costituzione: "Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro."

<sup>16</sup> Per esempio le scadenze annuali del congresso degli architetti

<sup>17</sup> Si fa riferimento alla richiesta sottoscritta da 63 ordini italiani di partire dalla condivisione degli obiettivi dentro gli OAPPC: "L'obiettivo deve essere quello di definire una visione innovativa e sintetica, che sappia interpretare e rispondere alle richieste della professione mantenendo e sviluppando le nostre competenze specifiche." Se davvero la convivenza fosse impossibile tra le categorie ivi rappresentate la proposta di separazione dovrebbe essere consensuale.

spunti per avviare una lettura organica degli obiettivi e delle aspettative degli Ordini Provinciali.

Nel merito, non si rileva una propulsione efficace della figura dell'Architetto PPC, ma anzi sembra evidenziarsi una visione poco innovativa del loro ruolo, ancorata a dinamiche del passato. Appaiono critici l'accentramento di potere al CNAPPC e lo svilimento dei Consigli Provinciali con dei meccanismi di controllo poco chiari, insieme al mancato riconoscimento di strutture di carattere regionale che, anche nella fase emergenziale ancora in corso, hanno invece avuto un ruolo fondamentale nel coordinare professionisti che dovevano sottostare a Decreti Regionali che non davano indicazioni omogenee.

Conclusivamente una proposta di nuovo ordinamento deve nascere dall'analisi accurata della legislazione attuale. Ancora una volta va sottolineato che questa difficoltà ad intendere quali siano le finalità del testo è da ricercarsi principalmente nella mancanza di condivisione preliminare del percorso con gli Ordini Provinciali e con i portatori di interesse, primi gli appartenenti ai settori della pianificazione, del paesaggio e della conservazione. Con il loro accordo potranno essere elaborati percorsi privilegiati per tutti i laureati magistrali per l'accesso ai diversi settori, con procedure semplificate di valutazione delle relative competenze, gestite dagli Ordini.

Va ribadita l'esigenza di un testo che si caratterizzi per chiarezza ed affronti i principi fondamentali, consolidando ed ampliando le nostre competenze a partire da quelle irrinunciabili a noi già riservate per legge.

In un territorio delicato e di grande pregio paesaggistico come quello italiano, si deve tendere ad un rafforzamento del ruolo degli Architetti, dei Paesaggisti, dei Conservatori, secondo le rispettive specializzazioni, nel processo di manutenzione, modifica, ricostruzione e tutela sia dell'ambiente naturale che di quello edificato storico, che per forza di cose è destinato progressivamente ad ampliarsi nel tempo. Intervenire sull'interpretazione della legislazione esistente per aggiornare il concetto di bene tutelato, estendendolo anche al paesaggio, appare essere una strada indispensabile da percorrere a tal fine.

F.to Il Consigliere Anziano  
Arch. Paolo Ventura  
(Coordinatore del GdL  
Riforma della Professione)

Il Presidente  
Arch. Roberta Orio